

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 51

Processo di ottimizzazione della gestione della liquidità intercompany. Avvio percorso per la stipulazione di un accordo di cash pooling.

Assente il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue il Vice Presidente:

La Regione Puglia detiene, come noto, partecipazioni totalitarie nelle seguenti società:

- 1) Acquedotto pugliese S.p.A.;
- 2) Innovapuglia S.p.A.;
- 3) Pugliasviluppo S.p.A.;
- 4) Puglia Valore immobiliare S.r.l..

Inoltre, possiede azioni pari attualmente al 99,55% del capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A..

Si da atto che nell'ambito dei gruppi societari, fra gli strumenti che permettono di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie vi è sicuramente la stipula di un contratto di *cash pooling* (gestione accentrata della tesoreria), che consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo.

Il *cash pooling* è una tecnica aziendale di bilanciamento finanziario e consiste nell'accentrare in capo a un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire al meglio la tesoreria aziendale con riguardo ai rapporti in essere tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito. La società del gruppo identificata quale "*pooler*" ritira la liquidità in eccedenza delle società consociate e utilizza tale denaro per compensare eventuali carenze finanziarie delle società del gruppo. L'allocazione delle risorse monetarie delle società con maggiore liquidità a favore di altre consociate, permette di ridurre i costi complessivi derivanti dall'accesso al credito.

Nell'insieme, l'accordo di *cash pooling* consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo. Esso, infatti, permette di compensare i saldi attivi di conto corrente di alcune società con i saldi negativi di altre, realizzando un risparmio di interessi passivi e ottenendo il risultato indiretto di finanziare le società che presentano una posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito.

Le società interessate sono tenute a deliberare il contenuto dell'accordo di *cash pooling* nei rispettivi Consigli di amministrazione, definendo in particolare l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Successivamente, tali clausole vengono formalizzate in un contratto intersocietario (in forma di scrittura privata) tra le società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria.

In particolare, attraverso tale accordo:

- le società conferiscono mandato alla società capogruppo (*pooler*) per la gestione della tesoreria del gruppo;
- la società pool leader stipula un contratto con un istituto di credito. Si tratta di un contratto di *pool* in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente (*pool account*) cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società;
- la società *pooler* stipula con le società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario, al fine di legittimare le singole posizioni di debito e credito, conseguenti al trasferimento dei saldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del *pool*.

Orbene, sotto il profilo che attiene alla disciplina civilistica, il contratto di *cash pooling* rientra nella categoria dei contratti atipici (ex articolo 1322 c.c.) e può essere definito come un accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo con una stessa società (la capogruppo) che funge quale centro di tesoreria e ha per oggetto la gestione di un conto corrente "accentrato" sul quale vengono riversati i saldi dei conti

correnti periferici di ciascuna consociata. La complessità e la varietà dello strumento in argomento non consentono di assimilare agevolmente tale tipologia di accordo a una precisa fattispecie contrattuale. A tal proposito, appare utile segnalare che sulla qualificazione giuridica del contratto di cash pooling, vi è un duplice orientamento, peraltro acclarato da successive proposizioni dell'Agenzia delle Entrate, che oscilla tra la configurazione quale contratto di conto corrente ordinario (nell'ipotesi di cd. zero balance cash pooling) , in quanto l'effettuazione degli avanzi di liquidità sono effettuati indifferentemente da tutte le società del gruppo e quella che lo riconduce ad un'operazione di prestito di denaro (nell'ipotesi di notional cash pooling), consentendo alle società del gruppo una forma di finanziamento, ancorchè indiretta.

Il contratto di *cash pooling* deve contenere necessariamente le indicazioni relative:

- alle modalità e ai termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato;
- alle modalità e ai termini entro i quali il *pooler* deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di cui è titolare;
- all'ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune, nonché sulle modalità con cui gli interessi verranno corrisposti;
- all'eventuale commissione spettante al *pooler* per lo svolgimento dell'attività di tesoriere.

I vantaggi essenziali del contratto in esame si individuano:

1. nella dinamica strutturazione dei servizi di tesoreria;
2. nella osservazione costante, attenta delle esigenze specifiche delle singole società aderenti;
3. nel pronto assolvimento delle esigenze di liquidità delle varie società da parte del *pooler*, che attingendo al pool account provvede al fabbisogno finanziario;
4. la riduzione e il controllo del margine di indebitamento del gruppo nel suo complesso;
5. il significativo decremento del carico fiscale in capo alle società del gruppo.

A tal proposito nell'ambito del gruppo di società facenti capo a Regione Puglia si ritiene, che Acquedotto Pugliese S.p.A. possa essere la Società indicata a svolgere le funzioni di *pooler*, in considerazione della rilevante massa liquida ad oggi presente nelle casse sociali e tenendo in particolare considerazione il mutato quadro giuridico e di supervisione bancaria come l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, anche in Italia, della cosiddetta normativa sul "*bail in*", a seguito del quale la società si è dotata, di un approccio sistematico alla gestione del rischio del portafoglio finanziario, emanando la "*Linea Guida per la gestione della liquidità*".

La citata Linea Guida, tenuto conto della necessità di avere a disposizione le somme per effettuare gli investimenti pianificati e rientranti nella pianificazione regionale, ha definito prioritariamente l'obiettivo di preservare il capitale nel tempo e, in subordine, ricercare i migliori rendimenti di mercato, comunque compatibili con le regole definite per la limitazione del rischio. Le modalità di scelta delle controparti intendono soddisfare specifici criteri quali-quantitativi (es. diversificazione degli stessi) e tener conto del grado di solidità degli Istituti, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità.

La Linea Guida fissa, inoltre, alcuni criteri per la gestione del portafoglio, che si sintetizzano di seguito:

- a) scelta delle controparti sulla base di un grado minimo di solidità, determinato sulla base di parametri oggettivi;
- b) elementi qualitativi considerati nella scelta delle controparti;
- c) diversificazione di portafoglio per controparte;
- d) forme tecniche di investimento.

Al fine della fattibilità dell'operazione di che trattasi, occorrerà valutare se procedere ad una modifica dello Statuto, adeguandolo alle esigenze conseguenti all'operatività di tale processo.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

1. di condividere la costituzione di un *pool* tra le seguenti società controllate dalla Regione Puglia: Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., InnovaPuglia S.p.A., Pugliaviluppo S.p.A., Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l.;

2. di individuare Acquedotto Pugliese S.p.A. quale *pooler* dell'operazione e, per l'effetto, dare mandato alla medesima società di verificare mediante la redazione di uno studio preliminare di fattibilità, il più adeguato iter procedimentale finalizzato alla definizione dell'operazione;
3. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, all'esito delle risultanze di cui al punto precedente, l'autorizzazione ad avviare il percorso;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Raccordo al sistema regionale, all'organo amministrativo delle società interessate;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione su BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lsg. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore P.O.

Assistente specialista controllo organismi partecipati

(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie,

Organismi, Società partecipate e

Certificazione Aziende Sanitarie

(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione

Raccordo al Sistema Regionale

(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza

(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale

(Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

1. di condividere la costituzione di un *pool* tra le seguenti società controllate dalla Regione Puglia: Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., InnovaPuglia S.p.A., Pugliaviluppo S.p.A., Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l.;
2. di individuare Acquedotto Pugliese S.p.A., quale *pooler* dell'operazione e, per l'effetto, dare mandato alla medesima società di verificare mediante la redazione di uno studio preliminare di fattibilità, il più adeguato iter procedimentale finalizzato alla definizione dell'operazione;
3. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta, all'esito delle risultanze di cui al punto precedente, l'autorizzazione ad avviare il percorso;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Raccordo al sistema regionale, all'organo amministrativo delle società interessate;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE